



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-07203 DEL DEP. BENZONI (res. n. 625 del 03 marzo 2026)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine alla legittimità, alle modalità e agli effetti dei trasferimenti coatti di detenuti, con particolare riferimento al rispetto delle garanzie procedurali, dei diritti trattamentali e del principio di territorialità dell'esecuzione penale, nonché all'impatto di tali scelte sulle reti territoriali di inclusione e reinserimento sociale, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente è d'obbligo osservare come tali provvedimenti si collochino nell'ambito delle attribuzioni proprie del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e rispondano a esigenze organizzative e di sicurezza puntualmente istruite e motivate.

Nel caso di specie, il trasferimento di 74 detenuti appartenenti al circuito di alta sicurezza AS3 dalla Casa di reclusione di Parma verso istituti ubicati in sedi *extra-distrettuali* è stato disposto a seguito di un articolato processo di riorganizzazione dei circuiti penitenziari del distretto Emilia-Romagna e Marche, avviato già nel corso dei mesi di maggio e giugno 2025 e divenuto operativo solo all'esito dell'apertura del

Padiglione Levante presso la Casa di reclusione di Fossombrone, avvenuta il 15 novembre 2025.

Tale intervento organizzativo è stato finalizzato, da un lato, a garantire una più efficace separazione dei circuiti penitenziari, in conformità agli indirizzi centrali in materia di sicurezza e prevenzione delle commistioni tra differenti tipologie di detenuti, e, dall'altro, a conseguire un recupero strutturale di capienza detentiva, stimato in circa 200 posti letto, da destinare al circuito di media sicurezza, che nel distretto interessato presentava rilevanti criticità sotto il profilo del sovraffollamento.

Le determinazioni assunte hanno tenuto conto anche delle specificità sanitarie presenti presso gli istituti coinvolti, valorizzando le dotazioni assistenziali esistenti e, in particolare, la presenza del Servizio di assistenza intensiva attivo presso gli istituti di Parma, ritenuto essenziale per la gestione di detenuti in età avanzata o con peculiari esigenze di cura.

La selezione dei detenuti interessati dal trasferimento è avvenuta secondo criteri oggettivi e previamente definiti, all'esito di un'istruttoria condotta dall'Ufficio competente della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, che ha richiesto alla direzione dell'Istituto di provenienza la trasmissione di informazioni dettagliate in ordine al residuo pena, alle condizioni sanitarie e allo stato di avanzamento dei programmi trattamentali.

In tale contesto, sono stati espressamente esclusi dal trasferimento i detenuti bisognevoli di trattamenti sanitari non differibili, nonché coloro che risultavano inseriti in fasi particolarmente avanzate del percorso rieducativo.

Prima dell'assegnazione alle sedi di destinazione, è stata inoltre svolta una puntuale valutazione delle compatibilità e delle eventuali incompatibilità ambientali, con particolare attenzione all'eventuale presenza di appartenenti a sodalizi criminali contrapposti, sulla base delle risultanze dei fascicoli personali e degli atti matricolari.

Questa Amministrazione ha, altresì, operato nel costante rispetto del principio di individualizzazione del trattamento e della continuità dello stesso, principi che l'ordinamento penitenziario qualifica come indefettibili anche in caso di trasferimento.

Tutti i detenuti interessati dai provvedimenti risultano condannati in via definitiva e, come tali, sottoposti a osservazione scientifica della personalità, intesa come processo unitario e continuativo lungo l'intero arco dell'esecuzione penale.

Al fine di garantire, anche nelle sedi di destinazione, l'effettiva prosecuzione dei percorsi rieducativi, è stato curato il rilascio dei necessari nulla osta alle progettualità trattamentali, assicurando l'accesso alle attività lavorative, formative, culturali e sportive previste per i circuiti a gestione dipartimentale.

In particolare, nel periodo compreso tra il 21 ottobre 2025 e il 17 marzo 2026, sono stati rilasciati complessivamente 623 nulla osta per attività trattamentali in favore di detenuti appartenenti al circuito di media sicurezza e 298 nulla osta riferiti ai circuiti a gestione dipartimentale, a dimostrazione della costante attenzione rivolta al mantenimento e allo sviluppo dell'offerta rieducativa, anche in contesti caratterizzati da elevati livelli di sicurezza.

Con riferimento al rapporto con i territori interessati, questa Amministrazione è consapevole del ruolo strategico svolto da regioni, enti locali, università, imprese e soggetti del terzo settore nella realizzazione di percorsi di inclusione e reinserimento sociale.

Nel rispetto delle esigenze di sicurezza pubblica e delle competenze riservate all'Amministrazione penitenziaria, viene pertanto mantenuto un dialogo istituzionale costante, volto a favorire, nei limiti consentiti dall'ordinamento, la conoscenza delle scelte organizzative suscettibili di incidere sull'operatività dei progetti territoriali e a consentire l'adeguamento delle iniziative trattamentali già in essere, incluse quelle afferenti all'istruzione universitaria, alla formazione professionale e alle attività culturali.

Infine, quanto alla sollecitata revisione dei provvedimenti adottati e all'individuazione di criteri che privilegino i legami familiari e sociali nel territorio di riferimento, si rappresenta che tali elementi costituiscono già oggi oggetto di specifica valutazione nell'ambito delle procedure di trasferimento, ferma restando la necessità di bilanciarli con le primarie esigenze di sicurezza e di funzionalità del sistema penitenziario.

I provvedimenti adottati restano, in ogni caso, assoggettati alle garanzie previste dall'ordinamento, ivi inclusa la possibilità di attivare i rimedi giurisdizionali a tutela dei diritti fondamentali della persona detenuta.

In tal modo, l'azione della Pubblica Amministrazione si sviluppa secondo criteri di legalità, proporzionalità e buon andamento, coniugando le esigenze di sicurezza collettiva con la piena tutela della dignità della persona e con la finalità rieducativa della pena, sancita dall'articolo 27 della Costituzione.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)